

**Decisione di portata generale
dell'Ufficio federale della sanità pubblica
sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente
a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC¹
n. 1062**

del 30 dicembre 2010

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visto l'articolo 16c LOTC,

decide:

**1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare
(art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE²)**

Mandorle, pistacchi, nocciole e noci del Brasile destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari fabbricati secondo il diritto tedesco ed europeo e legalmente immessi in commercio in Germania possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

**2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare
deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE)**

La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi:

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006³ che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007⁴ recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Deutsche Kontaminanten-Verordnung vom 19. März 2010⁵

3. Fabbricazione in Svizzera

Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

¹ Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS **946.51**)

² Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS **946.513.8**)

³ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5

⁴ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1

⁵ BGBl. I S. 287

4. Revoca dell'effetto sospensivo

Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

4 gennaio 2011

Ufficio federale della sanità pubblica

⁶ RS 172.021